



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

CIRCOLARE N. 40 / 2019

Roma, 3 dicembre 2019

AI PREFETTI DELLE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLA CALABRIA

LORO SEDI

e, p. c.:

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA  
(ESCLUSI I PREFETTI DELLE PROVINCE DELL'EMILIA-ROMAGNA E DELLA CALABRIA)

LORO SEDI

AI COMMISSARI DEL GOVERNO NELLE PROVINCE AUTONOME DI  
+/ TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA  
Servizi di Prefettura

AOSTA

e, inoltre, p. c.:

ALLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Presidenza - Ufficio elettorale  
PEC: [ufficioelettorale@postacert.regione.emilia-romagna.it](mailto:ufficioelettorale@postacert.regione.emilia-romagna.it)

BOLOGNA

ALLA REGIONE CALABRIA  
Dipartimento Presidenza  
PEC: [elezioniregionali@pec.regione.calabria.it](mailto:elezioniregionali@pec.regione.calabria.it)

CATANZARO

OGGETTO: Elezione del Presidente e del Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna e della Calabria di domenica 26 gennaio 2020.  
Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Con decreti del Presidente della Regione Calabria in data 25 novembre e del Presidente della Regione Emilia-Romagna in data 2 dicembre 2019, sono stati convocati per la medesima data di **domenica 26 gennaio 2020** i comizi per l'elezione del Presidente e del Consiglio regionale di entrambe le Regioni.

Si dispone, pertanto, in tutti i Comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Calabria, l'inizio della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, di cui all'art. 32 del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 (Testo unico delle leggi sull'elettorato attivo).

Per la regolare esecuzione della revisione in oggetto, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, nella veste di ufficiale elettorale, cancellerà i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune entro la data di **martedì 10 dicembre 2019**, secondo giorno antecedente quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

Le comunicazioni di cancellazione degli elettori che avranno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione **esclusivamente in via telematica**, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare n. 43 del 13 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'interno 12 febbraio 2014.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione sarà tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà iscrivere nelle proprie liste i nomi degli elettori che risultino immigrati da altri comuni alla data di **giovedì 12 dicembre 2019**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascuno dei comuni delle Regioni Emilia-Romagna e Calabria sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi.

Ai sensi dell'art. 32, sesto comma, del D.P.R. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli di immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* del comune e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e n. 3, del citato D.P.R. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana o perdita del diritto elettorale che risulti da una sentenza o da un altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo testo unico, per effetto di circostanze verificatesi entro l'anzidetto termine del **12 dicembre 2019**.

**Entro domenica 22 dicembre 2019**, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che, pur essendo compresi nelle liste elettorali, nel giorno fissato per la votazione (**domenica 26 gennaio 2020**) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

**Entro venerdì 27 dicembre 2019**, trentesimo giorno antecedente quello della votazione, ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 223/1967, dovranno essere apportate le variazioni alle liste elettorali sezionali ai sensi del medesimo art. 32, primo comma, n. 5, concernenti l'acquisto del diritto di voto per motivi diversi dal compimento della maggiore età oppure il riacquisto del diritto medesimo a seguito della cessazione di cause ostative.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

Direzione Centrale per i Servizi Elettorali

**Entro sabato 11 gennaio 2020**, quindicesimo giorno antecedente quello della votazione, si dovrà provvedere alla cancellazione dei nomi degli elettori deceduti.

**Entro lo stesso termine di sabato 11 gennaio 2020**, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale provvederà agli adempimenti di cui all'art. 5, comma 5-*bis*, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, concernenti le variazioni alle liste elettorali conseguenti al ripristino di posizioni anagrafiche precedenti in caso di accertamento di dichiarazioni di cambio di residenza non veritiere.

Si vorrà richiamare l'attenzione dei comuni anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

I comuni delle altre Regioni, non interessati allo svolgimento delle elezioni regionali in oggetto, dovranno soprassedere dall'effettuazione della revisione dinamica straordinaria, a meno che non vengano direttamente attivati da uno dei comuni dell'Emilia-Romagna o della Calabria a seguito di trasferimento della residenza: in tal caso, si limiteranno alle sole operazioni di cancellazione e iscrizione per trasferimento della residenza stessa avvenuto entro i suindicati termini, rispettivamente, di **martedì 10 dicembre** e di **giovedì 12 dicembre 2019**.

Si prega di portare quanto sopra a conoscenza dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali e dei sindaci dei comuni interessati, vigilando affinché gli uffici elettorali dei comuni provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività.

IL DIRETTORE CENTRALE  
Caterina Amato

CAP/